

**Fideiussioni conformi allo schema ABI e art. 1957 c.c.: profili interpretativi e ipotesi difensive
alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026**

Nota a Cass. civ., Sez. Un., n. 24825/2026 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.)

Sommario

1. Premessa
2. La vicenda e il rinvio pregiudiziale
3. Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
4. I principi di diritto e la *ratio decidendi*
5. Inquadramento sistematico
6. La clausola «a prima richiesta» e la riespansione dell'art. 1957 c.c.
7. Decorrenza del termine e atto impeditivo della decadenza: destinatari, tempestività e prova
8. Possibili linee difensive nei contenziosi pendenti e futuri e relativi oneri probatori
9. Commento critico
10. Conclusioni

Massime

I. Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., costituita in un tempo anteriore o successivo al periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del

proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, utilizzando il suddetto accertamento amministrativo quale elemento di prova da solo non sufficiente.

II. Qualora una fideiussione rechi una clausola di «pagamento a prima richiesta», il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957 c.c., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

1. Premessa

La pronuncia interviene a distanza di alcuni anni da Sez. Un. n. 41994/2021 e ne delimita la portata applicativa su tre punti che, nella successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, avevano generato soluzioni divergenti: l'efficacia temporale del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, la sua estensibilità alle fideiussioni specifiche e la sorte della clausola «a prima richiesta» una volta caduta la clausola di deroga all'art. 1957 c.c..

2. La vicenda e il rinvio pregiudiziale

Due garanti avevano rilasciato nel 2015 fideiussioni a garanzia dell'esposizione di un'impresa individuale, derivante da conto corrente e finanziamento chirografario. Opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito, deducevano la riproduzione nei testi contrattuali delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia, e in particolare della deroga all'art. 1957 c.c.; ne inferivano la nullità di tale deroga, la riespansione del termine semestrale e la decadenza del creditore. L'opposta replicava che si trattava di garanzie specifiche, non omnibus, e stipulate al di fuori del periodo considerato dall'accertamento amministrativo.

Il Tribunale di Siracusa, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità successiva al 2021, ha sottoposto alle Sezioni Unite tre quesiti; il rinvio è stato dichiarato ammissibile in ragione della serialità del contenzioso e della divergenza tra le sezioni semplici.

3. Le questioni rimesse alle Sezioni Unite

- a) Profilo temporale: se la nullità delle clausole ABI possa essere affermata per fideiussioni stipulate prima o dopo il periodo 2002-2005 e se a tal fine sia sufficiente la mera riproduzione testuale delle clausole censurate.
- b) Profilo oggettivo: se la medesima conclusione valga anche per le fideiussioni specifiche, a fronte di un provvedimento riferito allo schema della fideiussione omnibus.
- c) Rapporto con l'art. 1957 c.c.: se, dichiarata nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta» consenta comunque al creditore di evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale.

4. I principi di diritto e la *ratio decidendi*

4.1. Primo e secondo quesito: il provvedimento n. 55/2005 come prova non autosufficiente

La Corte muove dal valore di «prova privilegiata» riconosciuto all'accertamento amministrativo da Sez. Un. n. 41994/2021, ma ne fissa i limiti. Al di fuori del perimetro temporale e oggettivo dell'istruttoria - fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005 - il provvedimento non può operare come presunzione idonea a esonerare il fideiussore dall'onere della prova; resta un elemento di prova da solo non sufficiente. Spetta al giudice di merito accertare caso per caso la sussistenza dell'intesa o della pratica concordata restrittiva, anche mediante una attenta ricognizione del contenuto del provvedimento e l'impiego di ulteriori strumenti istruttori, incluso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Sul piano oggettivo, l'istruttoria della Banca d'Italia riguardava lo schema uniforme della fideiussione omnibus e gli effetti anticoncorrenziali della standardizzazione delle clausole in quel modello, non la legittimità delle singole clausole considerate in sé. La nullità «a valle» di una fideiussione specifica resta configurabile, ma richiede la prova di un'intesa estesa anche a tale tipologia negoziale.

4.2. Terzo quesito: autonomia funzionale della clausola a prima richiesta

La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. incide sui termini di conservazione della garanzia; la clausola a prima richiesta incide invece sulle modalità con cui il creditore esercita la pretesa. La nullità della prima non si estende per contagio alla seconda, che non è stata colpita dall'accertamento amministrativo. Rivive pertanto il termine semestrale, ma esso può essere rispettato anche mediante istanza stragiudiziale inviata al garante.

5. Inquadramento sistematico

5.1. Nullità antitrust delle fideiussioni «a valle»

La decisione presuppone il quadro delineato da Sez. Un. n. 41994/2021, richiamato da Cass. n. 32715/2025: le fideiussioni «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle sono a loro volta parzialmente nulle, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo una diversa volontà delle parti. Cass. n. 4511/2026 ha ribadito che l'estensione della nullità all'intera garanzia costituisce oggetto di uno specifico onere di allegazione e prova a carico di chi la invoca, mentre al giudice è precluso rilevare d'ufficio l'effetto estensivo.

5.2. Prova dell'intesa fuori dal perimetro del provvedimento

La soluzione delle Sezioni Unite è coerente con l'orientamento già espresso da Cass. n. 32715/2025: per fideiussioni anteriori all'ottobre 2002 occorre verificare se il provvedimento possa costituire prova privilegiata anche rispetto all'epoca considerata e, in difetto, svolgere un'indagine fondata su altri mezzi di prova. La giurisprudenza di merito aveva già escluso che la mera stipulazione di contratti dal contenuto uniforme fosse sufficiente a dimostrare un'intesa vietata, ritenendo necessaria la prova del suo ambito temporale, soggettivo e oggettivo, e respingendo istanze di esibizione meramente esplorative.

5.3. Il precedente contrasto sulla forma dell'istanza

Secondo l'esegesi tradizionale, l'istanza ex art. 1957 c.c. deve essere giudiziale, con esclusione degli atti stragiudiziali e del precetto non seguito da pignoramento. Un diverso orientamento ha ritenuto che la clausola a prima richiesta costituisca deroga pattizia alla forma dell'istanza, rendendo sufficiente una richiesta stragiudiziale, poiché altrimenti non potrebbe considerarsi «a prima richiesta» un adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. Altre pronunce di merito avevano invece escluso tale effetto, osservando che l'istanza e la richiesta prevista dalla clausola si rivolgono a soggetti diversi. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite ricompone il contrasto nel senso della sufficienza della richiesta stragiudiziale inviata al garante.

6. La clausola «a prima richiesta» e la riespansione dell'art. 1957 c.c.

La clausola di pagamento «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta» è presente - di fatto - nella totalità delle fidejussioni bancarie. Non si tratta, dunque, di un'ipotesi marginale: è il dato contrattuale con cui l'eccezione di decadenza dovrà normalmente confrontarsi. Ciò non esime dal verificare nel caso concreto il contenuto della clausola. Nel modello ABI essa è formulata come obbligo del fideiussore di «pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole».

La conseguenza è decisiva: la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. non comporta, da sola, la liberazione del fideiussore per la mancata proposizione di un'azione giudiziale entro sei mesi. Il termine torna operante, ma il creditore può impedire la decadenza con un'istanza stragiudiziale tempestiva. L'eccezione deve quindi concentrarsi sull'assenza, sulla tardività, sull'inidoneità o sulla mancata prova della richiesta.

La decadenza resta comunque una conseguenza del mancato rispetto di un termine: anche dove la clausola renda sufficiente l'atto stragiudiziale, rimane la necessità di un'iniziativa tempestiva.

7. Decorrenza del termine e atto impeditivo della decadenza: destinatari, tempestività e prova

7.1. Due questioni distinte

Occorre distinguere:

- a) il momento da cui decorrono i sei mesi;
- b) l'atto idoneo a impedire la decadenza nei confronti del garante.

7.2. Il *dies a quo*

Il termine decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, non dalla richiesta di pagamento considerata in quanto tale. Nei rapporti bancari ciò impone di ricostruire il momento in cui il credito è divenuto esigibile, ad esempio in seguito al recesso, alla revoca degli affidamenti o alla decadenza dal beneficio del termine. Nei mutui, in assenza di decadenza dal beneficio del termine, rileva la scadenza dell'ultima rata. La banca non può posticipare unilateralmente il *dies a quo* facendo riferimento a un saldo passivo cristallizzato e incrementato nel tempo.

7.3. I destinatari dell'atto e la notifica al solo debitore

Il principio delle Sezioni Unite attribuisce efficacia impeditiva all'istanza stragiudiziale inviata al garante. Da tale formulazione non si può ricavare che una richiesta rivolta esclusivamente al debitore principale equivalga automaticamente all'escussione del fideiussore per effetto della solidarietà.

Va però evitata anche la conclusione opposta. Il principio riportato non enuncia un obbligo generale di doppia comunicazione al debitore e al garante, e il panorama giurisprudenziale non è uniforme:

- a) un orientamento, riconducibile a Cass. n. 13078/2008 e da Cass. n. 9674/2025, considera soddisfatto l'onere dalla richiesta di pagamento formulata al fideiussore, rilevando che l'azione può essere rivolta indifferentemente, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali;
- b) la Corte d'Appello di Torino, in presenza di una fideiussione senza beneficio di escussione, ha inteso l'istanza ex art. 1957 c.c. come semplice richiesta, anche stragiudiziale, di adempimento

rivolta all'obbligato principale, pur valorizzando nel caso concreto comunicazioni inviate contestualmente al debitore e al fideiussore (cfr. n. 436/2025);

c) il Tribunale di Verona ha invece sottolineato che l'istanza prevista dall'art. 1957 c.c. riguarda il debitore principale, mentre la richiesta prevista dalla clausola riguarda il fideiussore, negando che la seconda possa sostituire la prima (n. 1280/2024).

È inoltre necessario distinguere la decadenza dalla prescrizione: l'art. 1957, comma 4, c.c. dispone che l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. La norma riguarda la prescrizione e non consente di trasferire automaticamente sul piano della decadenza gli effetti di un atto rivolto al solo debitore.

La richiesta al garante assume rilievo espresso nel principio enunciato dalle Sezioni Unite, mentre la sufficienza dell'atto rivolto soltanto al debitore non può essere considerata acquisita. Essa costituisce un punto interpretativo da affrontare specificamente nel contraddittorio, alla luce del testo contrattuale e dell'orientamento del giudice adito.

7.4. Tempestività, ricezione e prova

La prova della tempestiva iniziativa grava sul creditore. La Corte d'Appello di Venezia, in sede di rinvio, ha dichiarato la decadenza perché non era stata dimostrata la ricezione o la legale conoscibilità della raccomandata indicata come atto conservativo (cfr. n. 470/2026). Sotto il profilo del contenuto, è necessaria una richiesta di pagamento idonea; i soli atti interlocutori o sollecitatori non sono stati ritenuti sufficienti (cfr. Tribunale di Siena, n. 452/2026).

7.5. Diligente prosecuzione

L'art. 1957 c.c. richiede anche che le istanze siano continuate con diligenza. Il Tribunale di Firenze ha escluso la conservazione della garanzia per una diffida seguita dopo sette anni dal ricorso monitorio (cfr. n. 1621/2024), mentre il Tribunale di Siena ha ritenuto non assolto l'onere in presenza di un intervallo di sei anni (cfr. n. 452/2026). Questa conclusione non si pone in contrasto

con il principio delle Sezioni Unite, che riguarda l'atto idoneo a impedire la decadenza iniziale, ma solleva un ulteriore profilo che costituirà nuovo motivo di dibattito in sede di merito.

8. Possibili linee difensive nei contenziosi pendenti e futuri e relativi oneri probatori

8.1. Nullità antitrust

All'interno del perimetro del provvedimento n. 55/2005, il fideiussore può valersi della prova privilegiata, dimostrando la coincidenza delle clausole e la loro collocazione temporale.

Al di fuori del perimetro o nel caso di fideiussioni specifiche, deve allegare e provare l'intesa o la pratica concordata, utilizzando il provvedimento soltanto come elemento iniziale; l'istanza ex art. 210 c.p.c. deve essere specifica e non esplorativa.

La nullità colpisce normalmente soltanto le clausole riproduttive; la nullità integrale richiede la prova dell'essenzialità di tali clausole (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 4511/2026).

8.2. Decadenza ex art. 1957 c.c.

L'eccezione ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente; il rilievo d'ufficio della nullità della deroga non supera le preclusioni già maturate (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 32715/2025, che richiama Cass. n. 1851/2025). Il tema si interseca con l'indirizzo che impone la verifica d'ufficio della vessatorietà nei rapporti con il consumatore (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 11858/2026).

Il fideiussore deve indicare la scadenza dell'obbligazione principale; il creditore deve invece provare l'atto impeditivo, la sua tempestività, la ricezione da parte del destinatario e, se contestata, la diligente prosecuzione.

Deve essere verificata l'interpretazione della clausola derogatoria: le deroghe limitate a un termine più lungo, come quello di trentasei mesi, o a specifiche ipotesi sono state interpretate

restrittivamente e *contra stipulatorem* (cfr. App. Napoli n. 5568/2025; Trib. Torino n. 3927/2024; App. Venezia n. 470/2026).

In presenza di comunicazioni rivolte soltanto al debitore, il fideiussore può contestarne l'efficacia nei propri confronti, tenendo conto degli orientamenti difformi indicati al § 7.3.

8.3. Liberazione ex art. 1956 c.c.

In via subordinata, il fideiussore può dedurre che la banca abbia consentito l'aggravamento dell'esposizione pur conoscendo il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza una speciale autorizzazione. La relativa clausola ABI era inclusa nello schema esaminato nel giudizio definito dalla Corte di giustizia nel 1999 (cfr. Corte giust., 21 gennaio 1999, ricostruzione dello schema NBU).

9. Commento critico

Punti di forza.

La sentenza evita che il provvedimento n. 55/2005 venga utilizzato come titolo di invalidità perpetuo e generalizzato e riconduce il *private enforcement* alle ordinarie regole sull'onere della prova, senza escludere la nullità al di fuori del perimetro dell'istruttoria. La distinzione tra termini e modalità dell'iniziativa del creditore offre un fondamento tecnico solido all'autonomia della clausola a prima richiesta.

Profili problematici.

L'espressione «elemento di prova da solo non sufficiente» rimette al giudice di merito valutazioni ampie, con un probabile spostamento del contenzioso sulla prova in concreto e un aggravio della posizione del fideiussore, specie quando la documentazione rilevante sia nella disponibilità delle banche. Inoltre, considerata la presenza pressoché generalizzata della clausola a prima richiesta, la caduta della deroga all'art. 1957 c.c. produce effetti pratici più limitati: alla necessità di un'azione giudiziale si sostituisce quella di una richiesta stragiudiziale. Restano infine aperte due questioni:

l'efficacia degli atti rivolti al solo debitore e il contenuto concreto dell'onere di diligente prosecuzione dopo l'istanza stragiudiziale.

10. Conclusioni

Le Sezioni Unite n. 24825/2026 consolidano la disciplina delle fideiussioni ABI su tre punti:

- a) il provvedimento n. 55/2005 non produce effetti invalidanti automatici e universali;
- b) fuori dal suo perimetro temporale e oggettivo costituisce un elemento di prova non autosufficiente;
- c) la clausola a prima richiesta sopravvive alla nullità della deroga all'art. 1957 c.c. e consente di evitare la decadenza mediante un'istanza stragiudiziale tempestiva inviata al garante.

Di conseguenza, il contenzioso si sposta dalla validità astratta delle clausole alla ricostruzione puntuale del *dies a quo*, del contenuto, dei destinatari e della prova dell'atto conservativo, nonché ai profili consumeristici e all'art. 1956 c.c.. Rispetto al 2021, la decisione appare meno espansiva, ma più stabile sotto il profilo sistematico.

Avv. Alberto Foggia